

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI CANILE RIFUGIO

Art.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto disciplinato dal presente Capitolato ha per oggetto i servizi per il ricovero e mantenimento dei cani randagi e servizi di incentivazione per le adozioni degli animali. Detti servizi sono sinteticamente di seguito descritti:

- Ricovero e mantenimento, pulizia e custodia dei cani ricoverati dopo il periodo di osservazione, profilassi e sterilizzazione da parte dell'A.S.P. competente nel canile sanitario comunale e, comunque, i cani non oggetto di cattura ma bisognosi di custodia temporanea.
- Assistenza sanitaria veterinaria ordinaria e straordinaria (comprese le cure per la leishmaniosi), in maniera continuativa anche nella forma di interventi clinici, chirurgici e profilattici ordinari e straordinari.
- Affidamento\adozione a terzi degli animali con iniziative per la fattibilità immediata di pratiche di adozione degli animali per ridurre la permanenza in canile, incentivando nello spirito della normativa vigente gli affidi\adozioni ed agevolando e/o promuovendo anche le attività delle associazioni animaliste.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali in materia di randagismo e tenuta degli animali da affezione e di ogni altra normativa vigente sotto la vigilanza sanitaria dell'Azienda Sanitaria competente per territorio nel rispetto dei principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.

Art. 2 - CONDIZIONI DI CONSEGNA

1. Al momento dell'affidamento l'appaltatore dovrà trasportare, a propria cura e spese, usando idonei mezzi di trasporto, nella propria struttura, i cani ospitati nella struttura precedentemente convenzionata per conto del Comune di Ragusa ed entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla consegna del servizio medesimo per un numero adeguato di cani al giorno.
2. Sulle operazioni di trasferimento degli animali da un canile all'altro si redigerà apposito verbale da parte delle ditte interessate.
3. A tal fine si specifica che i cani ospitati presso il canile privato di c.da Bocampello sono in numero variabile e di circa n.140 e che agli stessi l'appaltatore dovrà garantire mantenimento e cura sino alla possibile adozione.
4. Stante la peculiarità del servizio di che trattasi, al quale deve essere assicurata continuità, l'Appaltatore ha l'obbligo di non dare luogo all'interruzione dello stesso per nessun motivo. In difetto, si darà luogo alla risoluzione contrattuale in danno, con incameramento sia della cauzione definitiva sia di ogni compenso non ancora liquidato, salvo gli eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione comunale.

Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO- DURATA- CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. La quota giornaliera per cane (comprendente trasporto, ricovero, cura e mantenimento) - a base di gara - è stimata in € 2,90 oltre IVA, per un totale di € 148.190,00 IVA esclusa, calcolato sulla presenza media di 140 cani presso il canile rifugio per 365 gg.
2. Sulla suddetta quota giornaliera, come da ribasso offerto, verranno applicate detrazioni secondo il seguente schema, su base annua e sulla presenza complessiva di cani:
 - meno 5% dopo tre mesi;
 - meno 7,5% dopo sei mesi;
 - meno 10% dopo nove mesi.

3. Il presente servizio ha la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di proroga, ad insindacabile giudizio del Comune, per un massimo di 120 giorni.
4. Questa Stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all'art. 26 del D.lgs n. 81/08) e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.
5. La ditta aggiudicataria, tuttavia, è tenuta a dichiarare gli oneri interni aziendali per la sicurezza.

Art. 4 – SCELTA CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del Decreto Legislativo n. 163\2006 e s.m.i.
2. La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall'art.83 del Decreto Legislativo n. 163\2006 e s.m.i. e con applicazione dei criteri sotto indicati, dando atto che non saranno ammesse offerte economiche pari o in aumento.

• OFFERTA ECONOMICA	PUNTI	MAX 45\100
----------------------------	--------------	-------------------

La ditta offerente dovrà offrire un importo in diminuzione rispetto alla base di gara .
Alla offerta più bassa sarà attribuito il punteggio massimo (45 punti); alle restanti offerte il punteggio sarà attribuito mediante applicazione della sotto indicata formula:

$$\frac{\text{RIBASSO OFFERTO (Iva esclusa)}}{\text{MAGGIOR RIBASSO (Iva esclusa)}} \times 45 = \text{punteggio assegnabile}$$

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

• OFFERTA TECNICA	PUNTI	MAX 55\100
--------------------------	--------------	-------------------

Criteri di attribuzione del punteggio offerta tecnica:

- 1) **Caratteristiche della struttura** punti **MAX 9\55**
Saranno oggetto di valutazione le seguenti caratteristiche ed i punteggi così suddivisi:
 - 1.1 *caratteristiche della struttura nel suo complesso* – punti **MAX 6**

La struttura deve disporre di adeguate aree di servizio, con attribuzione dei seguenti punteggi alla presenza di :

- | | |
|---|-------|
| a) Area di parcheggio auto per pubblico | max 1 |
| b) Attrezzature idonee per conservazione animali morti , smaltimento rifiuti | max 1 |
| c) Ambulatorio veterinario | max 1 |
| d) Area di sgambamento | max 2 |
| e) Reparto isolamento per osservazione sanitaria, box cuccioli e/o aggressivi | max 1 |

Si precisa che il punteggio verrà assegnato in relazione ad ogni criterio soddisfatto e presentato in sede di offerta e che ogni mancata offerta riconducibile ai criteri di cui sopra comporterà l'attribuzione di punteggio pari a zero.

1.2 Caratteristiche dei box -

punti **MAX 3**

Per i ricoveri ordinari:

- a) Box con “area sgambamento” aggiuntiva o box di maggiori dimensioni max 1
- b) Box o reparti addetti per la custodia di gatti max 1
- c) Box, a norma di legge, dotati di parti coperte, chiuse ed ombreggiati, con cucce in numero adeguato ai cani ospiti max 1

2) **Gestione del servizio** **punti** **MAX 40/55**

Saranno valutati:

- a) Adozioni di cani custoditi:

A1) n. adozioni effettuati nei 12 mesi precedenti il 31-12-13.

Verrà assegnato il punteggio max alla ditta o associazione che dimostrerà il più alto n. di adozioni in rapporto alle presenze al 31-12-13.

max 9

A2) prove documentali di attivazione negli ultimi 2 anni di

campagne per le adozioni

max 9

- b) Esperienza professionale di gestione di canili e similari max 10
- c) Apertura al pubblico 3 ore al giorno (2 ore di mattina e 1 ora il pomeriggio) per tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi per consentire la max presenza possibile di adottanti max 2
- d) Convenzioni con cliniche veterinarie dotate di attrezzature adeguate, laboratori, strutture per stabulazione max 2
- e) Convenzioni con educatori cinofili titolati con certificata esperienza di attività in canili max 4
- f) Convenzioni con veterinari comportamentali max 4

3) **Gestione informatizzata** **punti** **MAX 6/55**

Saranno valutati:

- a) Attivazione da almeno 3 anni di un proprio sito web e pagine social dedicate alla promozione e all’incentivo alle adozioni max 2
- b) Gestione movimenti entrate, uscite max 2
- c) Gestione schede sanitarie e registro sanitario informatizzato max 1
- d) Gestione informatizzata microchip, vaccinazioni, sterilizzazioni max 1

Si precisa che l’offerta tecnica dovrà essere corredata da relazione illustrativa in cui siano evidenziati tutti i criteri sopraesposti con indicati i livelli prestazionali offerti. La relazione potrà essere integrata con elaborati grafici da cui si evincano gli aspetti dimensionali offerti (superfici, schemi impianti etc...)

Si precisa, inoltre, che il punteggio verrà assegnato in relazione ad ogni criterio soddisfatto e presentato in sede di offerta e che ogni mancata offerta riconducibile ai criteri di cui sopra comporterà l’attribuzione di punteggio pari a zero.

Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Sono ammessi a partecipare alla procedura aperta:

- a) Le Associazioni animaliste di volontariato iscritte negli Albi Regionali\Provinciali aventi come fine istituzionale lo svolgimento di attività di protezione degli animali,
- b) Le imprese\società singole o associate di cui all’art. 34 del Decreto legislativo n. 163\2006, in possesso dei sotto indicati requisiti:

Requisiti di ordine generale

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti previsti dall'art.38 del D.lvo n. 163\2006. Tali requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese o associazioni partecipanti, singole o raggruppate nonché dai consorzi e dalle consorziate per le quali gli stessi concorrono, in relazione ai soggetti richiamati dal citato art.38 del D.L.vop n. 163\2006 e s.m.i.

Requisiti di capacità tecnica e idoneità professionale

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede l'impresa per l'attività inerente l'appalto da eseguire ovvero iscrizione all'Albo Regionale\provinciale delle organizzazioni animaliste o protezionistiche; eventuale iscrizione in altri elenchi se previsti obbligatoriamente dalla normativa vigente per la specifica forma giuridica dell'impresa concorrente ai sensi dell'art. 39 del Codice appalti ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al competente registro professionale o commerciale.
2. Aver svolto negli ultimi tre anni servizi attinenti l'oggetto del presente bando per un importo non inferiore al 30% di quello posto a base di gara. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di cui al presente punto potrà essere comprovato mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di adeguate attrezzature tecniche e disponibilità di una struttura idonea, attrezzata e regolarmente autorizzata dalle autorità competenti.
3. Possedere l'autorizzazione al trasporto animali relativa ai mezzi che saranno adibiti al trasporto cani e che dovranno essere nella piena disponibilità del soggetto offerente.
4. Possedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di canile.

Art. 6 – MODALITA' DI DETTAGLIO DEL SERVIZIO

L'appaltatore aggiudicatario del servizio deve provvedere a :

1. Dotarsi di un mezzo idoneo ed autorizzato al trasporto degli animali autorizzato ai sensi del Reg. CEE 1\2005. Il conducente del mezzo deve essere in possesso dei requisiti di cui alla stessa norma comunitaria.
2. Trasportare dal canile sanitario comunale (dove i cani sono microchippati e sterilizzati) al rifugio per il ricovero gli animali entro 3 gg. dalla richiesta comunale. Nel canile sanitario comunale si provvederà all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative relative alla immediata iscrizione e identificazione all'anagrafe canina dell'animale catturato, mediante inserimento nell'articolazione locale della banca dati regionale e all'apposizione del microchip o di altro sistema identificativo da parte dell'ASP competente.
3. L'aggiudicatario dovrà fornire l'elenco nominativo del personale addetto con specificazione di ognuno della mansione svolta. Qualora taluno degli operatori debba essere sostituito l'aggiudicatario deve darne immediata comunicazione all'ufficio comunale provvedendo ad aggiornare l'elenco del personale ed a reintegrare immediatamente l'operatore da sostituire.
4. I cani catturati nel territorio comunale da apposito personale addetto alle catture saranno ospitati, preliminarmente presso i locali del canile sanitario comunale per la preventiva assistenza sanitaria, per le operazioni di riconoscimento, per la custodia temporanea o per il prescritto periodo di osservazione se morsicatori. Successivamente, al termine di tale periodo, nel caso in cui siano reclamati o adottati, saranno trasferiti dalla ditta aggiudicataria presso la struttura " canile per il rifugio", ovvero, se non aggressivi, introdotti nel territorio comunale, diventando di proprietà del Sindaco del Comune di Ragusa o di cittadini che ne facciano richiesta.
5. Gli animali catturati nel territorio comunale di Ragusa dovranno essere tenuti separatamente da altri cani ricoverati nella struttura per conto di altri Enti o per la ditta stessa e sarà loro dedicata una sezione specifica della struttura.

6. L'aggiudicataria dovrà garantire in modo sistematico, organizzato e continuo, l'adozione dei cani e dovrà assicurare l'elaborazione e relativa effettuazione di un piano-adozioni mensile del quale dovrà rendere conto dettagliatamente al Comune, specificando adottanti e relativi dati identificativi degli animali nonché la temporalità delle adozioni ai fini di quanto previsto all'art.3 co.2 del presente capitolato.
7. In assenza di tale Piano saranno applicate le penali di cui al co.1 punto 3 dell'art.12 del presente capitolato.

Gestione della struttura di canile rifugio

- A. Custodire e sorvegliare i cani in capo all'amministrazione comunale presso la struttura di canile. Detti cani saranno ospitati all'interno dei box riservati esclusivamente al Comune di Ragusa.
- B. Mantenere in vita gli animali in condizioni igieniche sanitarie ottimali.
- C. Assicurare il servizio al canile in maniera tale da garantire il benessere e la tutela degli animali.
- D. Accogliere i cani non reclamati dai proprietari o per i quali non sia stato possibile risalire agli stessi trascorsi 60 gg. dalla data del loro ingresso nel canile sanitario ovvero abbiano completato il protocollo sanitario anche in data antecedente i 60 gg,. In questo ultimo caso il trasferimento deve essere autorizzato dal veterinario ASP.
- E. Comunicare al Comune ogni nuovo ingresso.
- F. Tenere in formato cartaceo ed elettronico cartelle individuali per singolo cane con annotazioni dei controlli – ordinari e straordinari - veterinari svolti, i trattamenti sanitari a cui è stato soggetto l'animale.
- G. Somministrare i medicinali secondo le prescrizioni impartite dall'autorità veterinaria competente per territorio e provvedere alla cura degli animali malati avvalendosi di veterinario abilitato.
- H. Trasferire, con i propri mezzi e spese, gli animali dal canile sanitario al canile rifugio, previa valutazione favorevole dell'ASP competente al termine del periodo di osservazione.
- I. Fornire e somministrare pasti, con alimenti idonei conformemente alle indicazioni del medico veterinario abilitato in quantità adeguata alle esigenze fisiologiche di ogni singolo animale e fornire costantemente acqua pulita da bere. L'alimentazione, comunque, dovrà essere conforme alle indicazioni del medico veterinario dell'ASP, con particolare riferimento ai cani ospitati ammalati, anziani o cuccioli.
- J. Effettuare la pulizia quotidiana della struttura, dei box, delle gabbie e dell'area di sgambatura, al tagli dell'erba. Dovranno essere vietati ristagni di acqua all'interno della struttura di canile e dovrà essere effettuata la pulizia giornaliera delle ciotole per l'alimentazione e abbeveraggio degli animali.
- K. Attuare un idoneo piano di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione programmata degli ambienti da comunicare ogni volta al Comune.
- L. Affidare i cani presenti nel canile rifugio ai cittadini che ne facciano richiesta previa comunicazione favorevole del Comune, il quale invierà comunicazione di nulla-osta all'affido temporaneo o adozione definitiva. A seguito di ciò l'appaltatore dovrà ritrasmettere al Comune la documentazione comprovante l'affido o l'adozione (sottoscritta dal cittadino) e necessaria per la voltura del nominativo del responsabile del cane da trasmettere alla competente ASP- per la registrazione in Anagrafe canina.
- M. Provvedere agli oneri ed alle spese necessarie per lo smaltimento degli animali morti (la cui documentazione attestante i motivi di decesso deve essere inviata all'ente) secondo le prescrizioni della normativa vigente e presso centri di smaltimento autorizzati;
- N. Collaborare con il personale della competente ASP a supporto delle attività sanitarie e veterinarie per tutte le attività di gestione del canile.
- O. Garantire la disponibilità di box riscaldati ove custodire i cani che presentano patologie e che necessitano di un luogo caldo e asciutto;

- P. Concedere al Comune, in uso gratuito, n. 3 box per la custodia temporanea di gatti (15 giorni), garantendo vitto e alloggio, qualora ci sia disponibilità di posti.
- Q. Effettuare le cure sanitarie da prestare agli animali ospitati. Sono a cura e spese dell'appaltatore, l'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario necessario per le cure sanitarie nonché degli esami necessari e degli interventi chirurgici e le terapie specifiche necessarie inoltre, dovrà presentare relazione trimestrale sullo stato sanitario e mantenimento dei rapporti con il servizio veterinario dell'ASP competente.
- R. Assicurare la presenza di un medico veterinario, iscritto all'Albo professionale, responsabile sanitario della struttura, per le prestazioni degli interventi che non competono all'ASP o che, per qualsiasi ragione, non dovessero essere assicurati dagli organi istituzionali.
- S. Tenere un Registro di carico e scarico degli animali in cui dovrà essere annotato l'ingresso e uscita dell'animale, n. microchip identificativo e n. matricola\canile.

Controllo periodico del quadro clinico dei cani e dei gatti ospitati

1. Garantire l'effettuazione, a cura del veterinario abilitato, di un controllo del quadro clinico generale dei cani e dei gatti ospitati nel canile rifugio, con cadenza periodica, i cui risultati formeranno informativa da inviare alla stazione appaltante.

Art. 7 – STRUTTURA DI RICOVERO

L'appaltatore dovrà obbligatoriamente disporre di una struttura di ricovero – autorizzata dalle autorità competenti- destinata ad ospitare gli animali, provvista dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e più specificatamente: totale conformità sanitaria, edilizia ed amministrativa riguardante l'immobile rispetto alle finalità cui è destinato nonché le autorizzazioni allo scarico dei reflui o in alternativa, la dotazione di un depuratore autonomo, regolarmente autorizzato. La struttura dovrà possedere i requisiti previsti dalle leggi nazionali e regionali di riferimento.

Art. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

In sede di presentazione della offerta, la ditta dovrà presentare apposita garanzia provvisoria, pari al 2% del valore a base di gara. In sede di stipula del contratto di appalto, la ditta affidataria dovrà:

1. presentare idonea fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% del valore contrattuale, salva la riduzione del 50% secondo il combinato disposto degli art. 75 co.7 e art.113 del D.Lvo n. 163/2006, a garanzia delle obbligazioni contrattuali tutte. Tale cauzione definitiva rimarrà valida per tutta la durata contrattuale e dovrà essere svincolata con apposito provvedimento del Comune.
2. Presentare polizza assicurativa RCT per un massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00.

Art.9 - PERSONALE INCARICATO ED ONERI

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio ed, inoltre, dovrà rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 10 – VIGILANZA E CONTROLLI

Fermo restando le ispezioni e controlli di competenza delle Autorità sanitarie, l'Amministrazione comunale di Ragusa si riserva la possibilità di operare, in qualsiasi momento e con le modalità che

riterrà più convenienti ed opportune, controlli sulla struttura, sulla regolarità della gestione, e sull'affidamento o cessione dei cani ospitati. Tale tipo di controllo può essere affidato anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche o zoofile riconosciute e l'appaltatore è obbligato a consentire ed agevolare le attività di controllo.

ART. 11 – PAGAMENTI

La liquidazione del corrispettivo avverrà con cadenza trimestrale, entro 60 gg dalla presentazione della fattura a cui dovrà essere allegata la relazione trimestrale di cui all'art. 7 lettere Q ed S del presente capitolato.

ART.12 – PENALI – CAUSE RISOLUTIVE

L'inosservanza da parte dell'appaltatore delle clausole previste nel presente capitolato speciale, nel contratto e delle normative vigenti comporterà l'applicazione di una penale pari a:

1. € 120,00 per la prima violazione contestata
2. € 240,00 per la seconda violazione contestata
3. € 400,00 per la terza violazione contestata

Le penali saranno trattenute, in occasione del pagamento immediatamente successivo, qualora il Comune non ritenesse accoglibili le motivazioni che l'appaltatore è tenuto a produrre nei 10 gg. successivi al ricevimento delle contestazioni.

Il prospettato regime di penalità è applicabile anche a seguito di contestazioni mosse dalle competenti Autorità sanitarie e/o Amministrative di cui il Comune abbia avuto conoscenza.

Al profilarsi di reiterate significative inosservanze e/o inadempienze, il Comune potrà disporre la risoluzione contrattuale in danno, con incremento della cauzione.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- a) Grave negligenza o frode nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) Il venir meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
- c) La manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva quale: insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione necessaria;
- d) Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e) Subappalto non autorizzato;
- f) Violazione delle norme vigenti in materia di custodia e atti di violenza sugli animali in custodia.

Il Comune, qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, comunicherà con raccomandata a.r. l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 5 giorni per il contraddittorio.

La risoluzione del contratto comporterà l'annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati.

In caso di risoluzione contrattuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di far subentrare altra Ditta che abbia partecipato alla gara di appalto, nel rispetto della graduatoria formatasi all'atto dell'aggiudicazione della gara stessa o comunque, altra Ditta in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti.

Art.13 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

- a) L'appaltatore ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale – acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all'appalto.
- b) L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice unico di progetto (CUP).
- c) Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

Art. 14 – CONTROVERSIE

Foro esclusivo competente è quello di Ragusa.

Art. 15 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione del servizio e del contratto, sono a totale carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.